

Allegato "B" al N. 60468/7408 di Rep.

STATUTO

TITOLO I

Denominazione, sede, oggetto e durata della Società

Articolo 1

E' costituita una società per azioni denominata "Davide Campari-Milano S.p.A." o, in forma abbreviata, "D.C.M. S.p.A", "DCM S.p.A." o "Campari S.p.A.".

Articolo 2

La Società ha sede in Sesto San Giovanni.

Articolo 3

La Società ha per oggetto l'esercizio - diretto e/o indiretto - delle seguenti attività:

- a) produzione di ogni tipo di alimenti e bevande, sia alcoliche sia analcoliche, nonché la produzione di merci e materie inerenti o connesse a tale industria;
- b) acquisto, vendita, distribuzione e promozione degli alimenti, bevande, merci e materie di cui al precedente punto a);
- c) assunzione di partecipazioni in altre società o enti italiani o stranieri operanti (direttamente o indirettamente) nel settore delle bevande, nel settore alimentare e in altri settori connessi;
- d) finanziamento e coordinamento tecnico e finanziario delle società o enti di cui al precedente punto c) o comunque facenti parte del Gruppo che fa capo alla Società, inclusa la prestazione di garanzie (personali e/o reali) e la prestazione di servizi nei settori amministrazione, controllo di gestione, servizi informatici ed elaborazione dati, servizi generali, legali, finanziari e immobiliari, risorse umane, logistica, acquisti, marketing e commerciale;
- e) somministrazione di alimenti e bevande;

f) assunzione e concessione di finanziamenti in qualsiasi forma per il compimento delle attività indicate alle lettere precedenti;

g) costruzione, compravendita, gestione, conduzione e amministrazione di beni immobili, rustici e urbani.

Purché in via non prevalente rispetto alle attività indicate nel primo comma, la Società potrà anche compiere, nell'interesse proprio e delle società o enti di cui al precedente punto c) o comunque facenti parte del Gruppo che fa capo alla Società, qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria e commerciale anche in settori diversi da quelli degli alimenti e delle bevande, con esclusione, tuttavia, dell'esercizio professionale nei confronti del pubblico delle attività riservate per legge a intermediari bancari e/o finanziari.

Articolo 4

La durata della Società è a tempo indeterminato.

TITOLO II

Capitale sociale e categorie di azioni

Articolo 5

Il capitale sociale è di Euro 29.040.000,00 (ventinovemilioni quarantamila/00), rappresentato da 290.400.000 (duecentonovantamili e quattrocentomila) azioni da nominali Euro 0,10 (zero virgola dieci) ciascuna.

Il capitale sociale di Euro 29.040.000,00 (ventinovemilioni quarantamila/00) è stato interamente sottoscritto e liberato.

Per un periodo di cinque anni dalla deliberazione della assemblea straordinaria del 24 aprile 2006, al Consiglio di Amministrazione è attribuita:

(i) la facoltà di aumentare in una o più volte, a pagamento e/o gratuitamente, anche in forma scindibile, il capitale sociale fino a un valore nominale complessivo di

Euro 100.000.000,00 (centomilioni/00), mediante emissione di nuove azioni;

(ii) la facoltà di emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili in azioni e/o titoli (anche diversi dalle obbligazioni) che consentano comunque la sottoscrizione di nuove azioni fino a un valore nominale complessivo di capitale sociale di Euro 100.000.000,00 (centomilioni/00), ma per importi che comunque non eccedano, di volta in volta, i limiti fissati dalla legge per le emissioni obbligazionarie.

In conformità alle applicabili norme di legge, la facoltà prevista dal precedente comma potrà essere esercitata anche con limitazione e/o esclusione del diritto di opzione, nei seguenti casi:

- a) nel caso di aumento di capitale da liberarsi mediante conferimento in natura, allorquando esso consenta alla Società il conseguimento di uno o più cespiti che, secondo la prudente valutazione del Consiglio di Amministrazione, risultino di rilevanza strategica per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- b) nel caso di aumento di capitale da liberarsi in denaro, allorquando le condizioni economiche e i termini del collocamento (ivi inclusi, a puro titolo esemplificativo, eventuali impegni di sottoscrizione assunti da terzi) risultino, secondo la prudente valutazione del Consiglio di Amministrazione, vantaggiosi per la Società;
- c) tanto nel caso di aumento di capitale in natura, quanto nel caso di aumento di capitale in denaro, allorquando esso costituisca parte di un più ampio accordo industriale che risulti, secondo la prudente valutazione del Consiglio di Amministrazione, di rilevanza strategica per la Società.

Nel caso di emissione di azioni con limitazione e/o esclusione del diritto di opzione, la delibera consiliare di aumento dovrà illustrare la ricorrenza di una delle tre fattispecie previste dal comma precedente, nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di sottoscrizione.

In aggiunta agli specifici pareri richiesti dal diritto applicabile, la congruità del prezzo di emissione dovrà essere previamente valutata da una primaria istituzione finanziaria, fermo restando che il prezzo di emissione (comprensivo dell'eventuale sopraprezzo) non potrà comunque essere inferiore al valore del patrimonio netto consolidato per azione quale risultante dagli ultimi conti sociali regolarmente approvati.

Nei limiti previsti dalla legge e dal presente articolo 5, al Consiglio di Amministrazione è attribuita la più ampia facoltà di stabilire, di volta in volta, modalità di collocamento (offerta pubblica e/o collocamento privato), categoria (azioni ordinarie o speciali, anche prive del diritto di voto), eventuali privilegi patrimoniali e/o amministrativi, prezzo di emissione e relativo sopraprezzo (eventualmente differenziati in caso di contestuale emissione di azioni di categorie diversa) delle nuove azioni, nonché delle azioni poste al servizio di obbligazioni convertibili e/o titoli (anche diversi dalle obbligazioni) che comunque consentano la sottoscrizione di nuove azioni.

Al Consiglio di Amministrazione è inoltre attribuita la facoltà di decidere in ordine all'eventuale richiesta di ammissione delle azioni e/o delle obbligazioni convertibili e/o titoli (anche diversi dalle obbligazioni) che comunque consentano la sottoscrizione di nuove azioni a uno o più pubblico/i mercato/i regolamentato/i, italiano/i e/o estero/i.

Resta inteso che, secondo la disciplina prevista ai commi quarto, quinto e sesto che precedono (da applicarsi *mutatis mutandis*), la delega di cui al presente articolo deve ritenersi prestata anche con riferimento all'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti, a fronte dell'apporto di denaro e/o beni in natura e/o opera

o servizi.

La sottoscrizione degli strumenti finanziari di cui al precedente comma dovrà essere offerta in opzione ai soci della Società, salvo che non ricorra una delle fattispecie di cui alle lettere a) e/o b) e/o c) del precedente quarto comma (precisandosi che, a tal fine, l'apporto di opera e servizi è considerato equivalente all'apporto di beni in natura).

Nel caso in cui gli strumenti finanziari siano emessi a fronte dell'apporto di opera o servizi, spetterà al Consiglio di Amministrazione determinare le sanzioni in caso di inadempimento delle obbligazioni.

Al Consiglio di Amministrazione spetterà, inoltre, di determinare i diritti patrimoniali e/o amministrativi spettanti agli strumenti finanziari, restando inteso che, in nessun caso, ai titolari degli strumenti finanziari complessivamente emessi potrà essere riservato il diritto alla nomina di più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione e/o di più di un terzo dei componenti del Collegio Sindacale, nonché il diritto ad una quota di utili e/o di riserve disponibili superiore al 30% (trenta per cento) di quelli, di volta in volta, risultanti a bilancio.

Al Consiglio di Amministrazione spetterà, inoltre, il potere di determinare l'eventuale incorporazione degli strumenti finanziari in titoli destinati alla circolazione, nonché il potere di richiederne l'eventuale ammissione alla negoziazione su uno o più pubblico/i mercato/i regolamentato/i italiano/i e/o estero/i.

Articolo 6

Le azioni sono indivisibili.

Ogni azione ordinaria ha diritto a un voto.

Articolo 7

Ove siano emesse azioni di categoria diversa da quelle ordinarie, quali ad esempio azioni con diritto di voto limitato o condizionato ovvero prive di diritto di voto, tali ultime azioni potranno comunque essere convertite in azioni ordinarie con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, previa approvazione dell'Assemblea speciale della categoria interessata.

Articolo 8

In caso di aumento del capitale sociale, i possessori di azioni di ciascuna categoria hanno diritto proporzionale di ricevere in opzione azioni di nuova emissione della propria categoria e, in mancanza o per la differenza, azioni di altra categoria (o delle altre categorie).

Articolo 9

Le deliberazioni di emissione di nuove azioni aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione (sia mediante aumento di capitale, sia mediante conversione di azioni di altra categoria, sia mediante conversione di altri strumenti finanziari) non richiedono ulteriori approvazioni da parte di assemblee speciali dei titolari di azioni di una categoria.

Articolo 10

Ove la Società abbia emesso azioni prive di diritto di voto, il Consiglio di Amministrazione provvederà a convocare le apposite assemblee nel caso che le stesse azioni prive di diritto di voto ovvero le azioni ordinarie siano state escluse dalle negoziazioni, per deliberare la convertibilità delle azioni prive del diritto di voto in azioni ordinarie secondo il rapporto di cambio che sarà determinato dall'Assemblea straordinaria.

TITOLO III

Assemblea e diritto di recesso

Articolo 11

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nel Comune ove la Società ha sede, o altrove, purché in Italia, mediante pubblicazione dell'avviso sul quotidiano "Il Sole - 24 Ore" o, in mancanza, sul quotidiano "Il Corriere della Sera", entro i termini di legge.

I soci che intendono partecipare all'Assemblea devono, almeno 2 (due) giorni prima della data fissata per l'Assemblea, depositare presso la sede sociale o presso gli intermediari autorizzati indicati nell'avviso di convocazione i propri titoli azionari ovvero, in caso di loro dematerializzazione, devono presentare idonea certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato, previamente comunicata alla Società in conformità alla normativa applicabile, con preavviso di 2 (due) giorni.

Articolo 12

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in assenza dal vice Presidente più anziano d'età, o, in mancanza, dalla persona designata a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea provvede inoltre a nominare a maggioranza dei presenti un Segretario anche non socio.

Il Presidente dell'Assemblea adempie ai compiti ed esercita i poteri previsti dalla legge.

Articolo 13

I soci potranno recedere dalla Società solo nei casi inderogabili previsti dalla legge. È pertanto escluso il diritto di recesso in caso di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari ovvero nel caso in cui le azioni non dovessero più essere quotate in un mercato regolamentato.

In caso di valido esercizio del diritto di recesso da parte di un socio, qualora gli Amministratori debbano procedere, ai sensi di legge, al collocamento delle azioni presso terzi, il collocamento dovrà avere luogo entro un termine non superiore a sei mesi dalla scadenza del termine per l'esercizio dell'offerta in opzione delle azioni del socio recedente ai soci non recedenti.

TITOLO IV

Amministrazione

Articolo 14

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a quindici membri, da nominarsi dall'Assemblea ordinaria, che provvederà altresì a determinarne il numero.

Articolo 15

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci titolari di azioni ordinarie (o, se del caso, con diritto di voto in materia), nelle quali i candidati devono essere indicati in numero non superiore a quindici, ciascuno abbinato a un numero progressivo.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci titolari della quota di partecipazione nel capitale sociale pari a quella più alta consentita, per la Società, dalla normativa legislativa e regolamentare di volta in volta vigente.

Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste si applicano le disposizioni di legge e/o regolamentari applicabili.

Al fine di comprovare la titolarità del numero minimo di azioni richiesto per la presentazione delle liste, gli azionisti dovranno far pervenire insieme alle liste copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari finanziari depositari delle azioni

comprovante tale titolarità.

All'elezione degli Amministratori si procederà come segue:

- il numero degli Amministratori, comunque non inferiore a tre e non superiore a quindici, sarà determinato in misura pari al numero dei candidati indicati nella lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi;

– dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa tutti gli Amministratori da eleggere meno uno;

- il restante Amministratore sarà tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti in Assemblea e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Non si tiene conto delle liste che abbiano conseguito una percentuale di voti inferiore della metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero, comunque non inferiore a tre e non superiore a quindici, dei candidati indicati nella lista suddetta.

In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

Nei casi in cui l'Assemblea sia chiamata a nominare nuovi Amministratori in sostituzione di uno o più Amministratori cessati, l'elezione è effettuata dall'Assemblea con le modalità di cui al comma precedente; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Gli Amministratori nominati devono comunicare alla Società l'eventuale perdita dei requisiti di legge.

I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere anche non soci, durano in carica per un periodo variabile da uno a tre esercizi a scelta dell'Assemblea e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori si provvederà alla loro sostituzione secondo le norme di legge.

Qualora, per qualsiasi causa, il numero degli Amministratori nominati dall'Assemblea venisse ridotto a meno della metà, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà dimissionario e dovrà essere convocata d'urgenza l'Assemblea per procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri il Presidente ed eventualmente uno o più vice Presidenti, salvo che vi abbia già provveduto l'Assemblea.

Può pure nominare un Segretario (che può anche non essere membro del Consiglio di Amministrazione).

Il Consiglio di Amministrazione approva anche un regolamento per il suo funzionamento interno contenente anche disposizioni per il trattamento delle informazioni riservate.

Articolo 17

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società.

Al Consiglio di Amministrazione sono altresì attribuiti tutti i poteri che, per legge, possono mediante clausola statutaria essere attribuiti al Consiglio di

Amministrazione, ivi inclusi il potere di deliberare fusioni per incorporazione di società interamente possedute o di società possedute in misura non inferiore al novanta per cento, il potere di istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, uffici di rappresentanza e dipendenze sia in Italia sia all'estero, il potere di indicare quale o quali tra gli amministratori abbiano la rappresentanza della Società, il potere di deliberare la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, il potere di deliberare eventuali adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative, il potere di deliberare il trasferimento della sede sociale purché all'interno del territorio nazionale e il potere di emettere obbligazioni nei limiti e con le modalità di legge applicabili.

Articolo 18

Il Consiglio di Amministrazione potrà, nei limiti consentiti dalla legge, delegare quei poteri che riterrà opportuni per la gestione della Società e la rappresentanza di essa con potere di firma a uno o più dei propri membri, con la qualifica di Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì delegare parte delle proprie attribuzioni, con i connessi poteri di rappresentanza, a un Comitato Esecutivo, che, nel caso in cui sia istituito, delibererà con il voto favorevole della maggioranza dei propri componenti.

Articolo 19

Gli organi delegati adempiono ai compiti previsti dalla legge. La periodicità delle relazioni, previste per legge, da parte degli organi delegati al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale dovrà essere almeno trimestrale.

Articolo 20

L'Amministratore o gli Amministratori Delegati o, se del caso, il Comitato

Esecutivo, nominano, dotandoli di mezzi idonei, uno o più soggetti preposti al controllo delle procedure interne (amministrative e operative) adottate al fine di garantire una sana ed efficiente gestione.

I soggetti preposti al controllo interno riferiscono del loro operato a coloro che li hanno nominati, nonché, se costituito, al comitato di cui all'articolo seguente.

Articolo 21

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale (e del Comitato Audit di cui al successivo comma del presente articolo), nomina uno o più dirigente/i preposto/i alla redazione dei documenti contabili, che svolgerà/anno le funzioni previste dalla legge; possono essere nominati a tale funzione coloro che abbiano maturato una pluriennale esperienza in materia amministrativa e finanziaria in società di rilevanti dimensioni.

Il Consiglio di Amministrazione può costituire un comitato per il controllo interno ("Comitato Audit"), con funzioni consultive e propositive, composto in prevalenza da membri del Consiglio di Amministrazione non legati da rapporti contrattuali e/o di partecipazione con il Gruppo di cui la Società fa parte.

Alle riunioni del Comitato Audit potrà partecipare anche il Presidente del Collegio Sindacale.

Il Comitato Audit valuta l'adeguatezza delle procedure di controllo interno, nonché del piano di lavoro del/i preposto/i al controllo interno e ne riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Articolo 22

Il Consiglio di Amministrazione può costituire un comitato per la remunerazione e le nomine ("Comitato Remunerazione e Nomine"), con funzioni consultive e propositive, composto da membri del Consiglio di Amministrazione in prevalenza

non esecutivi.

Il Comitato Remunerazione e Nomine ha il compito di formulare proposte per la nomina e la remunerazione degli Amministratori cui siano stati attribuiti funzioni e poteri specifici e, se del caso, di coloro che ricoprono ruoli chiave nella dirigenza della Società.

Articolo 23

La rappresentanza generale della Società con potere di firma di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La rappresentanza della Società è inoltre conferita agli Amministratori Delegati, nell'ambito dei poteri loro attribuiti; potrà essere conferita anche a persone estranee al Consiglio di Amministrazione e in tal caso l'attribuzione del potere di rappresentanza della Società è regolata dalle norme in tema di procura.

Articolo 24

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente ritenga opportuno convocarlo, e deve essere convocato anche quando ne sia fatta domanda scritta dalla maggioranza dei Consiglieri di Amministrazione ovvero da almeno due Sindaci Effettivi.

Esso può riunirsi presso la sede sociale o altrove, anche all'estero .

La partecipazione e l'assistenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può avvenire anche in videoconferenza o conferenza telefonica, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi e assistervi, possano essere identificati, e sia loro consentito di seguire la riunione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di avere contezza di eventuali documenti. In tal caso il Consiglio di Amministrazione si considererà tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione.

Le convocazioni si fanno per lettera raccomandata inviata al domicilio dei Consiglieri di Amministrazione e dei Sindaci, spedita almeno 8 (otto) giorni prima, o, in caso di urgenza, mediante telegramma o per telefax o per e-mail trasmessi almeno 4 (quattro) giorni prima di quello dell'adunanza.

Le sedute sono presiedute dal Presidente, in assenza dal vice Presidente più anziano d'età, o in mancanza da altro membro del Consiglio di Amministrazione designato dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Articolo 25

Per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono valide anche in difetto di previa convocazione del Consiglio di Amministrazione, se sono presenti tutti i Consiglieri di Amministrazione e l'intero Collegio Sindacale.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti non astenuti, ma in caso di parità prevale il voto del Presidente della seduta.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno fatte constare mediante verbale steso sull'apposito libro e firmato dal Presidente della seduta e dal Segretario.

Articolo 26

Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio; inoltre agli stessi potrà essere corrisposto un compenso annuo, di volta in volta determinato dall'Assemblea ordinaria, salvo che per quanto riguarda gli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto, per i quali il compenso è stabilito, su eventuale proposta da parte del Comitato Remunerazione

e Nomine, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.

TITOLO V

Collegio sindacale

Articolo 27

Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci Effettivi e da tre Sindaci Supplenti.

Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente.

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

La lista si compone di due sezioni : una per i candidati alla carica di Sindaci Effettivi, l'altra per i candidati alla carica di Sindaci Supplenti.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari della quota di partecipazione nel capitale sociale pari a quella più alta consentita, per la Società, dalla normativa legislativa e regolamentare di volta in volta vigente, ovvero in mancanza, ad almeno il 5% (cinque per cento) del capitale con diritto di voto in materia.

Al fine di comprovare la titolarità del numero minimo di azioni richiesto per la presentazione delle liste, gli azionisti dovranno far pervenire, unitamente alle liste, copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari finanziari depositari delle azioni, comprovante tale titolarità.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti a un medesimo gruppo, non possono presentare neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista nè possono votare liste diverse.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

I Sindaci possono assumere incarichi di componente di organi di amministrazione e

controllo in altra società nei limiti di legge e/o regolamentari di volta in volta vigenti.

Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste si applicano le disposizioni di legge e/o regolamentari applicabili.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

1 . dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti;

2 . dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante Sindaco effettivo e l'altro Sindaco Supplente.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, fermo restando che, in mancanza di pluralità di liste o nel caso in cui la legge di volta in volta applicabile lo consenta, la presidenza del Collegio Sindacale spetterà al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora, per qualsiasi ragione, non sia possibile procedere alle nomine con il sistema di cui sopra, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, in tal caso la presidenza del Collegio Sindacale è nominata dall'Assemblea.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra, fino alla scadenza dei Sindaci in carica, ove disponibile, il primo Sindaco Supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, il quale abbia confermato l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica.

In caso di sostituzione del Presidente tale carica è assunta dall'altro Sindaco Effettivo della medesima lista.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei Sindaci non si applicano nelle Assemblee che devono provvedere alla nomina dei Sindaci Supplenti qualora ne sia rimasto in carica uno solo; in tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio dei mezzi telematici nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 24 del presente Statuto.

TITOLO VI

Bilancio, utili e acconti

Articolo 28

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Articolo 29

Nei tempi e con le modalità di legge sarà redatto il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria dovrà essere convocata, per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio ovvero entro 180 (centottanta) giorni quando vi siano le condizioni previste dalla legge.

Fatto salvo il rispetto delle norme vigenti, gli utili netti risultanti dal bilancio saranno destinati conformemente a quanto deliberato dall'Assemblea ordinaria.

Articolo 30

Il Consiglio di Amministrazione, nel corso dell'esercizio e in quanto lo ritenga opportuno in relazione alle risultanze di gestione, può deliberare il pagamento di acconti sul dividendo per l'esercizio stesso, nel rispetto delle norme vigenti.

Articolo 31

I dividendi sono pagabili presso la sede della Società e/o presso le casse da questa incaricate.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili si prescrivono a favore della Società.

TITOLO VII

Disposizioni finali e varie

Articolo 32

Il domicilio degli azionisti, relativamente a tutti i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro Soci.

Articolo 33

La liquidazione della Società ha luogo nei casi e secondo le norme di legge.

L'Assemblea straordinaria determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori e precisandone i poteri.

Articolo 34

La Società è sottoposta alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria di Milano.

Articolo 35

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni di legge.

F.to: Luca Garavoglia

" Stefano Zanardi - Notaio

